

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 2182 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: BASSI ALESSANDRA**

**Data Udienza: 27/11/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Baumgartner Karl Peter, nato in Svizzera il 10/02/1958

avverso l'ordinanza del 12/07/2018 del Tribunale di Varese

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Varese, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Varese in data 1° giugno 2018 nei confronti di Karl Peter Baumgartner in relazione alla violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, il ricorrente veniva fermato presso il valico di Gaggiolo in entrata nel territorio dello Stato e trovato in possesso di 2002 piantine di marijuana e di 21 chili di cime di marijuana contenute in diversi sacchetti, che trasportava sull'autovettura da lui condotta; la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sostanza veniva sottoposta a due narcotest che davano esito positivo e, pertanto, assoggettata sequestro probatorio.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento coercitivo per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge penale in relazione all'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto integrato il *fumus boni iuris* quanto alla natura stupefacente della sostanza trasportata sulla base dell'esito dei narcotest, omettendo di considerare la documentazione prodotta a dimostrazione del fatto che si tratta di sostanza non stupefacente in quanto il relativo contenuto di THC non supera il limite convenzionale del drogante, che la Corte di legittimità ha individuato, quanto alla *cannabis* nella percentuale dello 0,5% e, nella dose media singola, di mg 25. D'altra parte, la difesa rimarca che nessun test è stato effettuato sulle piantine di presunta *cannabis*.

2.2. Mancanza di motivazione e conseguente violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il Tribunale ritenuto integrato il *fumus boni iuris* dando conto - del tutto contraddittoriamente ed illogicamente - della "impossibilità allo stato di stabilire con certezza la provenienza e la natura delle cime e delle infiorescenze suddette" e comunque omettendo di valutare la documentazione prodotta a difesa concernente la reale natura della sostanza sequestrata.

2.3. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 187 e seguenti e 192 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omissivo di valutare la documentazione prodotta dalla difesa concernente la reale natura della sostanza sequestrata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. In via preliminare, deve essere rilevato che, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile

l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

2.1. In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

2.2. Sotto diverso aspetto, va posto in risalto che - come questa Corte ha in più occasioni affermato -, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il *fumus commissi delicti* in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (v. da ultimo, Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).

3. Tanto premesso in linea generale, risulta di tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui Baumgartner contesta la sussistenza del *fumus commissi delicti* in ordine all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla scorta del rilievo che la sostanza oggetto di ablazione contenga una percentuale di principio attivo THC inferiore alla soglia di rilevanza penale stabilita dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242.

3.1. A sostegno del provvedimento di sequestro, l'inquirente ha invero rilevato come la sostanza oggetto di ablazione sia risultata positiva (in quanto stupefacente) ai narcotest eseguiti dai militari deputati al controllo.

D'altra parte, il Tribunale del riesame, nel dare conto di avere valutato le certificazioni relative alle analisi prodotte dalla difesa in udienza, ha ineccepibilmente posto in luce, da un lato, come non vi sia certezza che esse si riferiscano effettivamente alla sostanza sequestrata; dall'altro lato, come il sequestro probatorio sia strutturalmente finalizzato al compimento di approfondimenti istruttori e, dunque, certamente consenta l'esecuzione nel prosieguo degli opportuni accertamenti tecnici a cura del P.M.

Non v'è pertanto materia per ritenere che la motivazione in punto di *fumus boni iuris* sia mancante o solo apparente.

4. 4. Incidentalmente, il Collegio non può comunque non rilevare che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la legge 2 dicembre 2016, n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della cannabis sativa per finalità espresse e tassative, non si riferisce anche alla commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione - costituiti dalle inflorescenze (*marijuana*) e dalla resina (*hashish*) - e, pertanto, le condotte di detenzione illecita e cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile (Sez. 6 n. 56737 del 27/11/2018, Ricci).

5. Dalla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 novembre 2018

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Anna Petruzzellis

